

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ARTE SAVONA DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. N. 231/2001

STRUTTURA

1.Caratteristiche e finalità dei Modelli adottati da ARTE Savona.....	pag. 4
2.Codice Etico.....	pag. 4
2.a Introduzione	pag. 5
- Le finalità e i destinatari.....	pag. 5
- Il rapporto con gli <i>stakeholders</i>	pag. 5
- Il valore della reputazione e della credibilità aziendale	pag. 5
- I contenuti del Codice Etico	pag. 5
- Valore contrattuale del Codice	pag. 5
- Aggiornamenti del Codice.....	pag. 5
2.b Principi generali	pag. 6
- Responsabilità	pag. 6
- Trasparenza.....	pag. 6
- Correttezza	pag. 6
- L'efficienza	pag. 6
- Lo spirito di servizio	pag. 7
- Concorrenza	pag. 7
- Rapporti con la collettività e tutela ambientale.....	pag. 7
- Valorizzazione delle risorse umane	pag. 7
2.c Sistema di governo dell'impresa	pag. 7
2.d Sistema di controllo interno.....	pag. 8
2.e Rapporti con il personale	pag. 9
- Rapporti con il personale	pag. 9
- Sicurezza e salute	pag. 9
- Tutela della persona.....	pag. 9
- Selezione del personale	pag. 10
- Assunzione	pag. 10
- Doveri del personale.....	pag. 10
- Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni	pag. 10
- Conflitto di interessi.....	pag. 10
- Beni aziendali.....	pag. 10
- Uso dei sistemi informatici	pag. 10
- Regali, omaggi e altre utilità	pag. 11
- Tutela della riservatezza.....	pag. 11
- Riservatezza e gestione delle informazioni	pag. 11
- Obblighi di informazione.....	pag. 11
- Obblighi dei collaboratori	pag. 11
- Informativa a terzi collaboratori esterni, fornitori, utenti ecc.....	pag. 11
2.f Rapporti con gli utenti.....	pag. 11
- Uguaglianza e imparzialità.....	pag. 11

- Contratti e comunicazioni	pag.12
- Qualità e <i>customer satisfaction</i>	pag.12
- Interazione con l'utenza.....	pag.12
2.g Partecipazione alle gare e rapporti con i committenti.....	pag.12
- Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale.....	pag.12
- Correttezza nelle trattative commerciali	pag.12
2.h Rapporti con i fornitori di beni e servizi e con gli esecutori di lavori pubblici ..	pag.12
- Principi in materia di appalti pubblici - scelta del fornitore di beni e servizi e dell'esecutore di lavori pubblici.....	pag.12
- Trasparenza.....	pag.13
- Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti.....	pag.13
- Tutela dell'ambiente e dei profili etici.....	pag.13
2.i Rapporti con le Istituzioni pubbliche.....	pag.14
- Missione aziendale e interesse generale	pag.14
2.j Rapporti con le Autorita' Amministrative.....	pag.14
- Integrità e indipendenza nei rapporti	pag.14
2.k Rapporti con le Societa' controllate e partecipate.....	pag.14
2.l Rapporti con l'ambiente	pag.14
- Politica Ambientale.....	pag.14
2.m Rapporti con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni	pag.14
2.n Rapporti con i Mass Media.....	pag.14
3. Modalità di attuazione e di controllo del Codice Etico.....	pag. 15
- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza.....	pag.15
- Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	pag.16
- Segnalazioni/Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	pag.16
4. Sistema sanzionatorio.....	pag.17
- Dipendenti (<i>Omissis</i>).....	pag.17
- Soggetti terzi.....	pag.17
5. Identificazione delle fattispecie astratte dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001....	pag.18
• Reati in tema di erogazioni pubbliche previsti dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001.....	pag.18
• Reati fraudolenti in danno alla P.A. previsti dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001.....	pag.18
• Delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dall'art. Art 24 bis del D.Lgs. 231/2001.....	pag.19
• Delitti di criminalità organizzata previsti dall'art 24-ter.....	pag.22
• Reati di concussione e corruzione previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001.....	pag.24
• Reati in tema di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori bollati e di strumenti o segni di riconoscimento previsti all'art. 25 bis del D.Lgs 231/2001.....	pag.26
• Delitti contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001.....	pag.28
• Reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.....	pag.30
• Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25 quater del D.Lgs 231/2001.....	pag.30
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 583-bis c.p. - art 25 quater.....	pag.30
• Delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001	pag.31

- **Abusi di mercato : art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001..... pag.32**
- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001..... pag.32**
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001..... pag.34**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore : art. 25 novies..... pag.36**
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: art. 25 novies..... pag.39**
- 6. Mappatura delle Aree di Rischio con conseguenti Protocolli operativi (*Omissis*) pag.39**

ALLEGATO: PARTI OMESSE

4. Sistema sanzionatorio

- Dipendenti

6. Mappatura delle Aree di Rischio con conseguenti Protocolli operativi

1.Caratteristiche e finalità dei Modelli adottati da ARTE

Sono componenti rilevanti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di ARTE i seguenti:

- 1) un sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle responsabilità ed alle linee di dipendenza gerarchica, con specifica previsione dei principi di controllo, primo fra tutti quello della separazione delle funzioni in relazione al quale l'autorizzazione al compimento di un'operazione dovrà pervenire, di norma, da soggetto diverso da quello che contabilizza, esegue o controlla l'operazione stessa;
- 2) un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di promozione e di attuazione delle decisioni nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
- 3) il Codice Etico;
- 4) un sistema di controllo Interno, che deve essere in grado di fornire una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di rischio;
- 5) le comunicazioni al personale e un'adeguata informazione dello stesso sul contenuto del Codice Etico e dei Modelli di organizzazione;
- 6) il sistema di sanzioni disciplinari.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo di ARTE sono inoltre informati ai seguenti principi:

1. documentabilità, verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
2. applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
3. documentazione dei controlli;
4. sistema disciplinare adeguato rispetto alla violazione delle regole e delle procedure previste dai modelli;
5. Organismo di Vigilanza dotato dei requisiti di autonomia indipendenza professionalità e continuità d'azione.

Le finalità dei Modelli sono quelle di:

1. prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali;
2. determinare, in tutti coloro che operano per ARTE, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nei Modelli, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di ARTE;
3. ribadire che ARTE non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari a principi etico-sociali a cui ARTE intende attenersi.

Scopo dei Modelli è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili" e la loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, in tale contesto, assume il ruolo di garante del rispetto del sistema organizzativo adottato e vigila sull'operato dei destinatari.

2.Codice Etico

ARTE ha adottato un proprio Codice Etico, il quale è un documento ufficiale predisposto per comunicare a tutti i soggetti cointeressati (propri dipendenti, Collaboratori, Fornitori, ecc) i principi di deontologia aziendale cui ARTE intende uniformarsi nell'intrattenere relazioni con gli stessi.

Pertanto il Codice mira a raccomandare, promuovere e/o vietare il compimento di determinati comportamenti da parte dei propri Amministratori, Dipendenti e/o Collaboratori per il rispetto dei suddetti principi generali.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale dei Modelli e viene di seguito riportato.

2.a Introduzione

- Le finalità e i destinatari

Il presente Codice Etico è una dichiarazione pubblica dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona (in prosieguo Azienda o ARTE) in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice Etico integra il quadro normativo al quale l'Azienda è sottoposta unitamente al modello di organizzazione, gestione e controllo.

Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui l'Azienda, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione dei servizi connessi all'edilizia residenziale pubblica.

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire dell'Azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori di ARTE, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

Il Codice Etico, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle attività eventualmente svolte dall'Azienda all'estero.

Del Codice è data ampia diffusione interna mediante la distribuzione dello stesso a tutti gli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti e tale Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore di ARTE ed è pubblicato sul sito internet aziendale, all'Albo aziendale e una Copia è trasmessa alla Confservizi, cui l'impresa aderisce.

ARTE si impegna, altresì, a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

- Il rapporto con gli *stakeholders*

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della Azienda alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholders*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività dell'Azienda.

- Il valore della reputazione e della credibilità aziendale

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

- I contenuti del Codice Etico

Il Codice Etico è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

-Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'Azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro.

- Aggiornamenti del Codice

Questo Codice Etico è stato adottato con decreto dell'Amministratore Unico di ARTE e con le stesse modalità il Codice può essere modificato ed integrato al fine di renderlo sempre più efficace, anche

sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall' Organismo di Vigilanza.

2.b Principi generali

- Responsabilità

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

L'Azienda ha come principio imprescindibile l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare e il rispetto dell'ordine democratico ivi costituito.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse di ARTE in violazione delle leggi.

L'Azienda ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Codice nei confronti dei propri Dipendenti e a tal fine, oltre a distribuire ad ogni dipendente copia del Codice Etico, si impegna ad assicurare ai soggetti interessati un'adeguata informazione sul Codice Etico e su eventuali modifiche dello stesso.

- Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'Azienda.

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti degli utenti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti di utenza l'Azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con gli utenti.

Nel redigere qualsiasi comunicazione nei confronti degli utenti, ivi compresa la carta dei Servizi, ARTE pone la massima attenzione all'uso delle lingue e di un linguaggio semplice e di facile comprensione.

- Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della *privacy* e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'Azienda.

In particolare, devono sempre evitarsi situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse, reale o potenziale.

Tale situazione ricorre sia nel caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa aziendale e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'Azienda, sia nel caso in cui i rappresentanti degli utenti o dei Fornitori, o delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nei loro rapporti con ARTE.

L'Azienda vigila affinché i propri collaboratori non vengano mai a trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse. Chiunque agisca in nome e per conto dell'Azienda deve assicurare che ogni decisione ed attività svolta sia finalizzata al solo interesse di ARTE, scevra da conflitti di interesse tra ruolo ricoperto all'interno dell'Azienda ed attività economiche di tipo personale. L'Azienda si impegna a garantire un operato imparziale ed ad evitare trattamenti di favore e disparità di servizio, ad astenersi dall'effettuare e a non soggiacere a pressioni indebite, ad adottare iniziative e decisioni nella massima trasparenza e ad evitare di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

- L'efficienza

Il principio della efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato.

L'attività di ARTE è volta al soddisfacimento ed alla tutela dei propri utenti ed è attenta ai bisogni e alle esigenze degli stessi, con particolare riferimento alle fasce più deboli e disagiate.

ARTE persegue il miglioramento degli standard di qualità dei propri servizi, anche attraverso

opportune soluzioni tecnico – organizzative e la costante formazione del personale.

- Lo spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

- Concorrenza

L'Azienda intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato al fine di perseguire l'interesse pubblico ad essa affidato.

- Rapporti con la collettività e tutela ambientale

ARTE è consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento.

Per questa ragione l'Azienda nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

ARTE si impegna, altresì, a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente, nel rispetto della vigente normativa e anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

- Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'Azienda.

Pertanto l'Azienda ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

ARTE garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori mediante condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri adottando tutte le misure richieste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non sono perciò tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

ARTE desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori condivisi ed assicurando pari opportunità. E' vietata ogni forma di discriminazione basata sulla razza, lingua, colore, fede e religione, affiliazione politica, nazionalità, etnia, età, sesso, orientamenti sessuali, stato coniugale, invalidità e condizione economica e sociale; sono vietate concessioni di qualsiasi privilegio legato ai motivi sopra elencati, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative. La possibilità di assunzione e/o di eventuale avanzamento di carriera si basa esclusivamente su criteri di oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando qualsiasi forma di favoritismo.

2.c Sistema di governo dell'impresa

Il sistema di governo adottato da ARTE è conforme alla normativa vigente ed è in linea con gli indirizzi regionali. Esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile di ARTE e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva del perseguimento delle finalità sociali ed ambientali.

I componenti degli organi aziendali devono informare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nell'Azienda.

Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che ARTE fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività di ARTE; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono

avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti.

Ai componenti degli organi di ARTE è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'Azienda.

L'impresa adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

2.d Sistema di controllo interno

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, ARTE adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Azienda.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, ARTE attua modelli di organizzazione, gestione e controllo che prevedano misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del presente Codice ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

I modelli di organizzazione, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, prevedono:

- a) l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione ai reati da prevenire;
- c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi;
- e) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A tal fine, in materia di controllo interno ARTE adotta un apposito sistema volto a verificare l'esatta applicazione dei modelli organizzativi e gestionali utilizzati, l'osservanza delle normative interne ed esterne, l'adeguatezza dei principi e delle scritture contabili.

L'organo di Amministrazione, anche avvalendosi dell' "Organismo di Vigilanza" di cui *infra*, verifica periodicamente i modelli di organizzazione finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'Azienda e dispone quanto ritenuto necessario ed opportuno per assicurarne il miglioramento e verifica altresì periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno ed esegue gli interventi ritenuti necessari od opportuni per assicurarne il miglior funzionamento.

Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai procedimenti ed attività di propria competenza.

Essa ha il compito di valutare e contribuire al miglioramento dei processi di *risk management* e di *governance*, verificando il sistema di controllo interno in tema di efficacia ed efficienza delle operazioni, di salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di conformità a leggi, regolamenti e procedure interne.

Per la verifica e l'applicazione delle norme contenute nel presente Codice è, inoltre, istituito un apposito Organismo di Vigilanza i cui compiti e la cui composizione vengono disciplinati dai successivi punti 15.1.e 15.2.

L'Organismo di Vigilanza assiste l'organo di Amministrazione nella fissazione e nell'aggiornamento degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali e svolge gli ulteriori compiti successivamente indicati nel presente Codice.

2.e Rapporti con il personale

- Rapporti con il personale

ARTE riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività aziendale.

La gestione del rapporto di lavoro, perseguendo un'organizzazione per obiettivi, è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione.

E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.

- Sicurezza e salute

L'impresa si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei propri utenti.

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione di cui al D.lgs 81/2008. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'Azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- q) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- r) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- s) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- t) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

- Tutela della persona

ARTE si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al proprio

responsabile ed all'Organismo di Vigilanza che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice Etico.

Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

- Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti da ARTE, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

- Assunzione

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

- Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

- Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di ARTE devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento in conformità al regolamento di contabilità in vigore, approvato con decreto n. 351 del 22.12.2008.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è tenuto a darne notizia, oltre che al proprio responsabile, all' Organismo di Vigilanza.

- Conflitto di interessi

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'Azienda.

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'Azienda.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'organismo aziendale di sorveglianza.

- Beni aziendali

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio.

Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'Azienda.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTE, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

- Uso dei sistemi informatici

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza nonché ai regolamenti o protocolli di sicurezza interni e comunque è tenuto a rispettare le norme del regolamento disciplinante l'utilizzo di Internet da parte dei dipendenti ARTE adottato con decreto dell'Amministratore Unico n. 334 del 12.11.2009.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali e dai regolamenti interni, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'Azienda.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

- Regali, omaggi e altre utilità

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'Azienda.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a utenti o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza dell'Azienda.

- Tutela della riservatezza

L'Azienda tutela la *privacy* dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della *privacy*.

- Riservatezza e gestione delle informazioni

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze.

Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla *privacy*. Deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

- Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione ed all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'Azienda.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

- Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatarî dell'Azienda e a chiunque instauri con l'Azienda, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

- Informativa a terzi collaboratori esterni, fornitori, utenti ecc.

ARTE garantisce la divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Codice nei confronti dei terzi che intrattengano con essa rapporti di qualsiasi natura, mediante idonea diffusione del Codice stesso sul sito Internet di ARTE.

I soggetti interessati saranno invitati all'uopo a rilasciare una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico di ARTE, nonché ad impegnarsi ad osservarne le prescrizioni e a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento dell'ARTE in fatti di cui al D. Lgs. 231/01.

2.f Rapporti con gli utenti

- Uguaglianza e imparzialità

L'Azienda si impegna a soddisfare i propri utenti in adempimento agli obblighi fissati dalla normativa vigente e dalla Carta dei servizi.

L'Azienda si impegna altresì a non discriminare i propri utenti.

L'Azienda instaura con gli utenti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

- Contratti e comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con gli utenti devono essere:

- chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello dell'utenza dell'Azienda;
- conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle Autorità.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

- Qualità e *customer satisfaction*

L'Azienda si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità ed sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato-alla propria utenza.

L'Azienda pertanto si pone obiettivi quali:

- fornire servizi che soddisfino le esigenze e le aspettative degli utenti e che siano affidabili;
- fornire servizi che siano conformi agli standard stabiliti da Arte e conformi ai requisiti delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- fornire servizi che siano resi a prezzi competitivi in relazione alle loro specifiche caratteristiche;
- porre in essere un miglioramento continuo, volto a ridurre gli eventuali disservizi e reclami e i conseguenti costi.

- Interazione con l'utenza

L'Azienda si impegna a favorire l'interazione con la propria utenza attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

ARTE ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

L'Azienda al fine di realizzare un ascolto sistematico della propria utenza predispone indagini, a cadenza definita di *customer satisfaction*, come fonte di informazione per verificare obiettivi di miglioramento del servizio.

L'Azienda tutela la *privacy* dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

2.g Partecipazione alle gare e rapporti con i committenti

- Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale

Nell' eventuale partecipazione a procedure di confronto concorrenziale, l'Azienda valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere l'Azienda nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.

- Correttezza nelle trattative commerciali

Nei rapporti con la committenza l'Azienda assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

2.h Rapporti con i fornitori di beni e servizi e con gli esecutori di lavori pubblici

- Principi in materia di appalti pubblici - scelta del fornitore di beni e servizi e dell'esecutore di lavori pubblici

Tutta la procedura relativa alla predisposizione di appalti pubblici deve avvenire con la scrupolosa osservanza della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente nonché dei regolamenti

interni all'uopo predisposti.

Le procedure negoziate (trattativa privata, affidamenti in economia) sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.

Pertanto nella selezione del fornitore di beni – servizi e/o dell'esecutore di lavori pubblici ARTE adotta i criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni e non preclude a nessuna impresa in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore ARTE dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative, della capacità tecnica - economica - finanziaria nonché della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

ARTE, ai fini di migliorare l'organizzazione aziendale e di assicurare la massima imparzialità nella scelta del contraente e per meglio garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli incarichi, ha istituito - nel rispetto della vigente normativa, anche regionale, ed in particolare dell'art 6 della L. R. Liguria n. 13/2003 come modificato dall'art. 2 L. R. Liguria n. 14/2009 - un Albo dei Fornitori per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura negoziata, i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

- Trasparenza

Le relazioni con i fornitori/appaltatori di ARTE, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Azienda anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

ARTE predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore/appaltatore.

Agli acquisti sono preposti diversi soggetti appartenenti a differenti strutture aziendali anche al fine di evitare un accentramento dell'attività di acquisto in capo ad un unico soggetto e/o ufficio e sono previsti altresì, nel rispetto della normativa di settore, la separazione funzionale tra l'attività di richiesta della fornitura e di stipula del contratto e un accurato sistema di documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

- Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

ARTE ed il fornitore/appaltatore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

ARTE si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore/appaltatore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, delle trattative e del contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Tutti i fornitori/appaltatori di ARTE devono rispettare la normativa vigente in materia di lavoro in particolare minorile e sulla salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Nel caso in cui il fornitore/appaltatore, nello svolgimento della propria attività per l'Azienda, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, ARTE potrà adottare i provvedimenti più opportuni fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

ARTE si avvale di fornitori, appaltatori e subappaltatori che operano conformemente alla vigente normativa ed alle regole di cui al presente Codice.

- Tutela dell'ambiente e dei profili etici

ARTE si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici.

ARTE quando promuove, progetta interventi edilizi o affida la progettazione degli stessi, effettua o cura che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali

derivanti dall'intervento e per prevenirne i danni.

2.i Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

- Missione aziendale e interesse generale

L'Azienda persegue gli obiettivi indicati dalle Istituzioni Pubbliche di riferimento e collabora efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo della propria attività.

L'Azienda persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore pubblico economico.

2.j Rapporti con le Autorità Amministrative

- Integrità e indipendenza nei rapporti

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, sono consentiti nella misura in cui il modico valore di essi non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti.

In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini.

Nel caso in cui ARTE sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la P.A. si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per l'Azienda.

2.k Rapporti con le Società controllate e partecipate

ARTE esige che le società controllate e partecipate rispettino e perseguano i principi contenuti nel presente Codice Etico. La collaborazione e la circolazione delle informazioni tra l'Azienda e le suddette società deve essere ispirata a principi di lealtà trasparenza e correttezza nel rispetto dell'autonomia di ciascuna azienda.

2.l Rapporti con l'ambiente

- Politica Ambientale

La politica ambientale dell'Azienda nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi.

Costituisce, inoltre, impegno dell'Azienda la promozione, nelle sedi appropriate, dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse attraverso l'adozione, nella gestione operativa, di criteri avanzati di salvaguardia e efficienza energetica.

L'Azienda si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

2.m Rapporti con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni

L'Azienda non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

2.n Rapporti con i Mass Media

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere curati e tenuti da soggetti espressamente delegati dall'Azienda che dovranno verificare le richieste prima di rilasciare eventuali

comunicazioni.

Ogni informazione rilasciata deve essere improntata a principi di verità, trasparenza, correttezza e prudenza nel rispetto del presente Codice Etico, delle procedure interne e della tutela dell'immagine aziendale. E' vietato comunicare dati o notizie agli organi di stampa ai soggetti non espressamente delegati dall'Azienda.

3. Modalità di attuazione e di controllo del Codice Etico

- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

E' istituito l'Organismo di Vigilanza per il controllo interno, come disciplinato dal successivo punto 15.2, avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e sui modelli di organizzazione e gestione, sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge, presentando le proposte di adeguamento ritenute necessarie.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza: ha la responsabilità di esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali e alle presunte violazioni del Codice Etico ad esso riferite; deve seguire la revisione periodica del Codice Etico e dei suoi meccanismi di attuazione anche attraverso la presentazione di proposte di adeguamento.

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza:

- si riunisce trimestralmente;
- svolge attività ispettiva;
- all'esito di ogni attività ispettiva redige verbale analitico;
- comunica immediatamente per iscritto all'Amministratore Unico eventuali problematiche significative scaturite dalle attività ispettive ed eventuali comportamenti/azioni non in linea con i Modelli organizzativi di ARTE e con le procedure Aziendali affinché l'Azienda possa acquisire tutti gli elementi per la valutazione e l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari e per evitare il ripetersi dell'accadimento;
- comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Strutture Aziendali, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento al fine di rendere possibile l'attuazione delle modifiche necessarie.
- ha accesso a tutti i documenti riguardanti i modelli organizzativi di ARTE redatti ai fini del presente Codice;
- può chiedere informazioni a tutto il personale dipendente e dirigente dell'impresa impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione e dell'organo dirigente;
- nell'esercizio dell'attività può esigere informazioni, anche, dall'organo dirigente e dall'Amministratore Unico;
- può chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'Azienda;
- può prendere visione della documentazione relativa all'attività dell'ente svolta nelle aree di rischio e chiedere gli opportuni chiarimenti ai responsabili delle aree di rischio;
- propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Codice e dei Modelli;
- redige con periodicità regolare – annualmente - una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'Amministratore Unico, indicando i controlli effettuati ed il loro esito, gli aspetti di maggior rilevanza emersi, le proposte di adeguamento dei Modelli di organizzazione di ARTE, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
- può essere convocato e/o può chiedere di essere convocato dall'Amministratore Unico per riferire in merito al funzionamento dei Modelli o a situazioni specifiche e gli eventuali incontri dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali;

- si avvale - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture dell'Azienda.

- Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo dell'Azienda dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità. Detti requisiti devono essere intesi come riferiti alle modalità di espletamento dei compiti allo stesso assegnati.

E' pertanto posto in una posizione apicale all'interno della gerarchia aziendale ed in rapporto diretto con l'Amministratore Unico al quale riferisce di eventuali violazioni del presente Codice ed è dotato di una continuità di azione elevata.

L'Organismo di Vigilanza di ARTE coincide con il Collegio dei Revisori dei conti ed è composto da tre membri i di cui un presidente dotati di specifica competenza e professionalità. Questi requisiti devono essere valutati in stretto riferimento all'attività di vigilanza che deve essere svolta e che richiede, pertanto, un bagaglio di strumenti e di tecniche tali da garantire un'adeguata analisi del sistema di controllo e di valutazione dei rischi, nonché specifiche competenze giuridiche data la finalità di prevenzione della realizzazione dei reati mediante l'utilizzo delle risorse aziendali.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono inoltre possedere ulteriori requisiti soggettivi tali da garantirne la reale autonomia ed indipendenza di azione e per i quali si rimanda ai principi contenuti nella normativa societaria civilistica dettata in relazione alle figure degli amministratori e dei sindaci, tra i quali devono annoverarsi quelli di onorabilità, di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, per la cui determinazione si richiamano gli artt. 2382 e 2399 c.c., nonché di eventuali situazioni di conflitto di interesse, per la cui disciplina deve tenersi conto dell'art. 2391 c.c.

I membri dell'Organismo di Vigilanza - Collegio dei Revisori dei conti – durano in carica solo sino alla loro permanenza in carica quali membri del Collegio dei Revisori dei conti. Essi possono essere revocati solo per giusta causa.

- Segnalazioni/Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile ed all' Organismo di Vigilanza secondo le procedure interne.

Ai fini delle segnalazioni da effettuarsi all'Organismo di Vigilanza è stata istituita una casella di posta elettronica col seguente indirizzo: odv@artsv.it

Devono inoltre essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti ad esempio:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul Decreto;
- le notizie relative all'attuazione dei Modelli a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni dei Modelli;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi dell'Azienda;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di alcuno dei reati di cui al decreto n. 231/2001;

- erogazioni pubbliche;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le nuove assunzioni e la sottoscrizione dei contratti a progetto;
- ogni fatto di rilievo e ogni comportamento assunto in difformità, anche parziale dalla procedura “Gestione Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.
- un elenco delle Commesse acquisite, dettagliando per ciascuna la data, l'Importo ed il Committente;
- il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003) con il relativo decreto di approvazione dell'Amministratore Unico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori adottato da ARTE ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) e degli Artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 ed ogni aggiornamento dello stesso.

Viene inoltre trasmesso all'Organismo di Vigilanza tutto quanto previsto dalle singole procedure interne contenute nell'Allegato ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Dovrà altresì essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente alla commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con i modelli di organizzazione.

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'Azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e si impegna a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità e a tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

L'esito della predetta attività troverà adeguato riscontro nella relazione annuale che l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad inviare all'Amministratore Unico.

4. Sistema Sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazioni delle regole di cui ai Modelli di organizzazione e del Codice Etico ha lo scopo di garantire l'efficace attuazione dei Modelli stessi. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito pertanto vengono descritte le misure sanzionatorie adottate da ARTE in caso di violazione delle regole di cui ai Modelli di organizzazione e del Codice Etico da parte dei Dipendenti in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da questa Azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e dei soggetti terzi.

- Dipendenti

Omissis

- Soggetti terzi

Ogni violazione da parte di Consulenti esterni o dei “Fornitori “ di ARTE delle regole di condotta di cui ai Modelli di organizzazione e delle norme del Codice Etico ad essi applicabili è sanzionata con le seguenti modalità:

- richiamo scritto alla stretta osservanza delle regole di condotta richiamate contrattualmente ed infrante con formale atto di messa in mora e con invito a porre

- rimedio all'accertata infrazione nel termine di cinque giorni in caso di violazioni che non abbiano prodotto conseguenze e che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;
- attivazione di quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che prevedono la risoluzione del contratto per grave inadempimento in caso di violazioni delle prescrizioni dei Modelli di organizzazione e del Codice Etico richiamate contrattualmente dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231/2001.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla condotta posta in essere derivino danni concreti ad ARTE, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria, delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

5. Identificazione delle fattispecie astratte dei reati di cui al D.lgs. 231/2001

• Reati in tema di erogazioni pubbliche previsti dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001

- *Malversazione a danno dello stato*: art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato*: art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi - finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.165 a euro 25.823. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*: art. 640-bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Considerazioni:

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque

legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commissibile da chiunque. Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio ed è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

• Reati fraudolenti in danno alla P.A. previsti dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001

- *Truffa*: art. 640 c. p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste nel capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.*

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Considerazioni

Premesso che, in relazione al reato di truffa, l'art. 24 D. Lgs. 231/2001 si riferisce alla sola truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e quindi all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. i reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggiro l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

- *Frode informatica: art. 640 ter c.p.*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni:

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dall'art. Art 24 bis del D. Lgs. 231/2001**

- *Documenti informatici: art 491-bis c.p.*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo ("*Della falsità in atti*") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615-ter c.p.*

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. 615-quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: 615-quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato - *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quinquies c.p.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo

617-quater.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635-bis c.p.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635-ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635-quater c.p.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: art. 635-quinquies c.p.* Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata - *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640-quinquies c.p.*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Considerazioni

Tali reati sono stati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come prevista dal decreto legislativo citato ai reati informatici.

Si tratta in sintesi dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell'attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell'attentato all'integrità dei

sistemi, concretandosi in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei c.d. virus informatici, dell'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopraccitati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. Quest'ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

• **Delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter**

- *Associazione per delinquere: art. 416 c.p.*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (32 quater, 305).

Per il solo fatto di partecipare all'associazione (270,305,306,309), la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi (585) le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata (64) se il numero degli associati è di dieci o più (417).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere: art. 416 bis c.p.*

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione (416) sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive (585), anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (240).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico – mafioso: art. 416-ter c.p.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 *bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 *bis* in cambio dell'erogazione di denaro.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione: art. 630 c.p.

Chiunque sequestra (289 bis, 605) una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte (586), quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte (575) del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante (62,62 bis), alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti (67), la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309/1990

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi e materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 , comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110: art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.

Considerazioni:

L'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 24 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24 ter che attribuisce rilevanza ai delitti di criminalità organizzata ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Tale introduzione sembra palesare la volontà del Legislatore di un progressivo rafforzamento degli strumenti avverso la lotta alla criminalità d'impresa.

Ai sensi di tale nuova normativa per il sorgere della responsabilità amministrativa in capo agli enti è sufficiente il realizzarsi di reati associativi anche se non connotati dalla transnazionalità che era invece richiesta ai sensi della normativa precedente (Art. 10 L. 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale").

I reati di "voto di scambio", sequestro di persona , nonché i delitti in materia di illegale fabbricazione e traffico di armi sono invece previsti come rilevanti per la prima volta dall'entrata in vigore del decreto.

L'art. 24-ter stabilisce inoltre che "se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3".

Tra gli specifici presidi di controllo si dovrà tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con attività associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà pertanto rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale l'Azienda intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.

- ***Reati di concussione e corruzione previsti dall'art. 25 D. Lgs. 231/2001***

- *Concussione : art. 317 c.p.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

- *Corruzione per un atto d'ufficio: art. 318 c.p.*

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto la pena è della reclusione fino ad un anno.

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.*

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

- *Circostanze aggravanti: art. 319-bis c.p.*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- *Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.*

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- *Pene per il corruttore: art. 321 c.p.*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis e nell'articolo 319-ter, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- *Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

- *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: art. 322-bis c.p.*

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Considerazioni:

Le tipologie di reato di cui sopra sono caratterizzate dal fatto di prevedere, per la maggior parte dei casi, una particolare qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato, il quale può, per l'appunto,

essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono a tal proposito che: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi e che sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La nuova formulazione degli articoli citati (dettata dalla l. n. 86/1990 e modificata dalla l. n. 181/1992) ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi sollevatisi intorno all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette. In base alle nuove formulazioni viene accolta una nozione c.d. oggettiva di pubblica amministrazione, ovvero del tutto sganciata dalla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. In tal modo si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa esser attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni. Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. sent. n. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria. Per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio nella sentenza prima citata vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le qualifiche di cui sopra rilevano nei delitti di corruzione commissiva o impropria (aventi ad oggetto un atto di ufficio), di corruzione omissiva o propria (aventi per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio) e di concussione. Deve inoltre ricordarsi che in alcuni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà probabilmente con minor frequenza della prima, sebbene non sia possibile escludere del tutto questa ipotesi di reato.

Caratteristica dei reati di corruzione è l'esistenza di un accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) tra soggetto attivo e passivo del reato a seguito del quale quest'ultimo, in cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi), compie un determinato atto senza che la sua volontà venga coartata dal primo. Nella concussione al contrario, pur potendovi riscontrare tanto un abuso di funzioni quanto l'illiceità del profitto, le parti non versano in una posizione di parità giacché il pubblico ufficiale si trova in una situazione di preminenza tale da coartare la volontà del privato che non potrebbe conseguire in altro modo l'utile sperato.

Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti aziendali dove il rischio di reato può dirsi presente in misura maggiore dovrà procedersi attraverso una valutazione che tenga conto caso per caso della specifica funzione svolta dall'Azienda. Si devono considerare aree maggiormente a rischio tutte quelle funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

- **Reati in tema di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori bollati e di strumenti o segni di riconoscimento previsti all'art. 25 bis del D. LGS. 231/2001**

- *Falsificazione in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete*

falsificate: art. 453 c.p.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.099:

- 1) -chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello stato o fuori;
- 2) -chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) -chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) -chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- *Alterazione di monete: art. 454 c.p.*

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- *Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate: art. 455 c.p.*

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: art. 457 c.p.*

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: art. 459 c.p.*

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: art. 460 c.p.*

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene, o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: art. 461 cp.*

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: art. 464 c.p.*

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: art. 473 c.p.*

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (2569 – 2583 c.c.), ovvero, senza essere concorso (110) nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la

reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri, ovvero senza essere concorso (110) nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (2575 – 2594 c.c.)

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (474, 475, 514, 517)

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: art. 474 c.p.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso (110) nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 2.065.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Considerazioni:

Per quanto attiene al reato di spendita di moneta falsa, lo stesso rappresenta un reato di pericolo avendo ad oggetto soltanto la possibilità di lesione giuridica. Per la configurabilità del reato non si richiede pertanto che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. Ai fini della sussistenza del reato nell'importazione - detenzione, spendita o messa in circolazione di banconote falsificate, è sufficiente un consapevole rapporto tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione. Al contrario per la configurabilità del reato di alterazione di monete è necessario che l'agente sia cosciente della falsità del denaro sin dal momento in cui riceve le monete contraffatte o comunque ne acquisisca il possesso e compia tali atti al fine di mettere in circolazione le monete stesse. In questo caso la consapevolezza circa la falsità delle monete è posteriore al ricevimento delle stesse. Nell'ipotesi delineata dall'art. 461 c.p. il legislatore prevede un reato di pericolo, contemplando atti preparatori di falso nummario e punisce, quindi, il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso.

L'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2) della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha aggiunto al comma 1 dell'art. 25 bis D. Lgs. 231/2001 la lettera f-bis) che prevede una responsabilità amministrativa in capo agli enti in relazione anche ai delitti di cui agli articoli 473 e 474 c.p. che concernono la falsità di segni distintivi.

I reati in tema di falsificazioni di monete, carte di credito, valori di bollo e segni distintivi possono essere compiuti da chiunque.

- **Delitti contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25 –bis.1 del D. Lgs. 231/2001**

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio: art. 513 c.p.*

Chiunque adopera violenza sulle cose (392) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio (508) è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032 (635).

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza: art. 513 bis c.p.*

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (2595-2601 c.c.) con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- *Frodi contro le industrie nazionali: art. 514 c.p.*

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi (2563-2574) contraffatti o alterati (473, 474), cagiona un danno all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 (518).

- *Frode nell'esercizio del commercio: art. 515 c.p.*

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita (517), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065 (518).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103 (518).

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: art. 516 c.p.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032 (440, 442, 444, 518).

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: art. 517 c.p.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (2575 – 2594) o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri (2563 – 2574), atti a introdurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a ventimila euro.

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: art. 517-ter c.p.*

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: art. 517-quater*

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Considerazioni

L'art 25-bis.1. del D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto quali reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente i delitti contro l'industria e il commercio è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Le ipotesi di reato richiamati da tale articolo di legge riguardano sia la vendita che la semplice introduzione o messa in circolazione al fine di trarne un profitto.

- **Reati societari ART 25 TER D. LGS. 231/2001**

In relazione ai reati di cui all'art. 25 Ter "Reati societari" del D. Lgs. n. 231/2001- *False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c., False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c., Falso in prospetto: art.173-bis D.lgs 58/1998, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: art. 2624 c.c., impedito controllo: art. 2625 c.c., Indebita restituzione dei conferimenti: art. 2626 c.c., Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: art. 2627 c.c., Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: art. 2628 c.c., Operazioni in pregiudizio dei creditori: art. 2629 c.c., Omessa comunicazione del conflitto di interessi: art. 2629 bis, Formazione fittizia del capitale: art. 2632 c.c., Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: art. 2633 c.c., Illecita influenza sull'assemblea: art. 2636 c.c., Aggiotaggio: art. 2637 c.c., Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza: art. 2638 c.c. - **si ritiene che per ARTE non sussista alcun rischio in considerazione della natura giuridica dell'Azienda che è ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria e che pertanto, in quanto tale, non può essere soggetto attivo delle predette figure di reato che per tale motivo non vengono neppure descritte.***

- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-quater del D.lgs 231/2001**

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Considerazioni:

L'art. 25-quater non richiama espressamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente ma rimanda alle disposizioni del codice penale e della convenzione di New York del 9 dicembre 1999. Quest'ultime in particolare considerano i reati diretti a fornire, anche indirettamente fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo. Affinché sussista reato è richiesta la volontarietà del soggetto agente, ovvero la conoscenza della destinazione dei fondi stanziati.

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 583-bis c.p. - ART 25 QUATER**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,

lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

- **Delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 QUINQUIES del D. Lgs. 231/2001**

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù: art. 600 c.p.*

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- *Prostituzione minorile: art. 600-bis c.p.*

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni 16, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

- *Pornografia minorile: art. 600-ter c.p.*

Chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

- *Detenzione di materiale pornografico: art. 600-quater c.p.*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione

fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- *Pornografia virtuale: art. 600-quater.1 c.p. (aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)*

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: art. 600-quinquies c.p.*

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa € 15.493 a € 154.937 (600 *sexies*, 600 *septies*)

- *Tratta di persone: art. 601 c.p.*

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi .

- *Acquisto e alienazione di schiavi: art. 602 c.p.*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Considerazioni:

L'applicazione alle società, persone giuridiche ed associazioni di sanzioni amministrative per la commissione di delitti contro la personalità individuale è stata introdotta dall'art. 5 della l. n. 228/2003.

Anche per queste fattispecie di reato la responsabilità dell'ente sorge nel caso le stesse siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, elemento che ne rende difficile la prospettazione soprattutto per determinate categorie di illecito. Le ipotesi considerate rappresentano tutte reati comuni.

- **Abusi di mercato : ART. 25 SEXIES del D. Lgs. 231/2001**

In relazione ai reati di cui all'art. 25 Sexies "Abusi di mercato" - Abuso di informazioni privilegiate: art. 184 D.lgs. 58/1998, Abuso di informazioni privilegiate: 187-bis. D.lgs 58/1998, Manipolazione del mercato: art. 185 D.lgs. 58/1998, Manipolazione del mercato: 187-ter D.lgs. 58/1998 - si ritiene che per ARTE non sussista alcun rischio in considerazione della natura giuridica dell'Azienda che è ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria e che pertanto, in quanto tale, non può essere soggetto attivo delle predette figure di reato che per tale motivo non vengono neppure descritte.

- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001**

- *Omicidio colposo: art. 589 c.p.*

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- *Lesioni personali colpose: art. 590 c.p.*

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Considerazioni

L'attuale formulazione dell'art. 25 - septies - che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – risultante dalla modifica apportata attraverso l'art. 300, D.lgs. 81/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", prevede un'articolata modulazione delle sanzioni a carico dell'ente, secondo una triplice distinzione:

a) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, T.U. (omessa o parzialmente incompleta valutazione dei rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), la sanzione è pari a 1.000 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi a un anno;

b) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella sopra indicata), si applica la sanzione da 250 a 500 quote, oltre a sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno;

c) per il delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, una sanzione non maggiore a 250 quote, oltre a sanzioni interdittive fino a sei mesi.

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La lesione è considerata grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001**

- *Ricettazione. art. 648 c.p.*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- *Riciclaggio: art. 648-bis c.p.*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648-ter c.p.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Considerazioni

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. In particolare, l'art. 63 del provvedimento ha introdotto nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25- octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648- ter del codice penale.

L'art. 64, co. 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondere un bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, ossia scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita risponde ad una duplice finalità: mentre impedisce in un primo tempo che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase fa sì che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire.

Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

In generale, lo scopo del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai soli fini dello stesso, costituiscono riciclaggio le seguenti azioni:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono

svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Il decreto 231/2007 rimanda invece per il finanziamento del terrorismo alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

La tutela nei confronti di questi reati viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti – individuati dagli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto. Per quanto concerne, in particolare, gli uffici della pubblica amministrazione (art. 10, c. 2, lett. g)) nozione che comprende “...le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni... le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, c. 2, lett. r))”, è necessario pertanto prevedere ulteriori obblighi di segnalazione secondo quanto disposto dall'art. 41 del medesimo provvedimento. Tali segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di compiere l'operazione, appena il soggetto viene a conoscenza degli elementi di sospetto, per via telematica con modalità idonee a garantire la riservatezza della trasmissione dei dati e l'integrità delle informazioni trasmesse.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il Ministero dell'interno emana e aggiorna periodicamente degli indicatori di anomalia. Ai sensi dell'art. 46, c.c. 1 e 3, i soggetti obbligati alla segnalazione e coloro i quali ne sono comunque a conoscenza non possono comunicare agli interessati o a terzi l'avvenuta segnalazione o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola tale divieto è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 5000 a 50.000 euro (art. 55, c. 8, D.lgs 231/2007). Le violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative sono elencate negli da 56 a 58. L'art. 59 prevede per alcune di esse la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore : art. 25 novies**

- *Art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma L. 22 aprile 1941, n. 633*

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter, è punito con la multa dal lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(omissis)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(omissis)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(omissis)

- *Art. 171 bis L. 22 aprile 1941, n. 633*

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce

su altro supporto, distribuisce, comunica presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'art. 16, ai fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- *Art. 171 septies L. 22 aprile 1941, n. 633*

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 – bis, comma 2, della presente legge.

- *Art. 171 octies L. 22 aprile 1941, n. 633*

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parte di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane od estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Considerazioni

L'art. 25 Novies è stato inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'art. 25 Novies precisa che *“Resta fermo quanto previsto dall'articolo 175-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”*. L'art. 175-quinquies statuisce che *“Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge (legge n. 633 del 1941) è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al*

prezzo di vendita”.

Tale articolo di legge in sintesi punisce condotte criminose (es. duplicazione e diffusione) aventi ad oggetto software o altre opere dell'ingegno (banche dati, film, musica ecc. in qualsiasi formato).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria : art. 25 novies**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni

Il succitato articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di un altro articolo 25-novies da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c) della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ai sensi di tale nuova normativa per il sorgere della responsabilità amministrativa in capo agli enti è sufficiente il realizzarsi di tale reato anche se non connotato dalla transnazionalità che era invece richiesta ai sensi della normativa precedente (Art. 10, comma 9, L. 146/2006).

6. Mappatura delle Aree di Rischio con conseguenti protocolli operativi

Omissis